



# Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

*Avamprogetto*

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 408 capoverso 3 del Codice civile<sup>1</sup> (CC),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'investimento e la custodia dei beni amministrati nell'ambito di una curatela o di una tutela.

<sup>2</sup> Non è applicabile agli importi a libera disposizione ai sensi dell'articolo 409 CC.

## **Art. 2**            Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *interessato*: una persona fisica per la quale è stata istituita una misura di protezione dei minori o degli adulti;
- b. *banca*: una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934<sup>2</sup> sulle banche;
- c. *mandatario*: il curatore o il tutore.

## **Art. 3**            Principi relativi all'investimento dei beni

<sup>1</sup> I beni dell'interessato devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.

<sup>2</sup> I rischi d'investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

RS .....

<sup>1</sup> RS 210

<sup>2</sup> RS 952.0

**Art. 4** Autorizzazione

L'autorizzazione da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo la presente ordinanza non sostituisce il suo consenso per gli atti e negozi di cui agli articoli 416 e 417 CC.

**Art. 5** Denaro contante

Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto presso una banca.

**Art. 6** Custodia di valori

<sup>1</sup> Il mandatario custodisce i titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati a nome dell'interessato presso una banca. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia la custodia.

<sup>2</sup> In via eccezionale, il mandatario può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell'interessato. Le deroghe richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>3</sup> In via eccezionale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

**Art. 7** Considerazione della situazione personale dell'interessato

<sup>1</sup> Nello scegliere l'investimento va considerata la situazione personale dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell'interessato.

<sup>2</sup> Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.

<sup>3</sup> L'investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.

**Art. 8** Garanzia del sostentamento ordinario

<sup>1</sup> I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell'interessato possono, fatto salvo l'articolo 10 capoverso 3, essere investiti in:

- a. depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni e depositi a termine;
- b. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni, nonché obbligazioni fondiari delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiari e della Banca di obbligazioni fondiari degli Istituti ipotecari svizzeri;
- c. fondi e fondi indicizzati negoziati in borsa, a condizione che detti fondi investano in investimenti di cui alla lettera b e possano essere distribuiti anche

- a investitori non qualificati conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge 23 giugno 2006<sup>3</sup> sugli investimenti collettivi (LICol);
- d. obbligazioni di imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale e depositi in conti di collaboratori di tali imprese;
  - e. depositi in istituti di previdenza professionale;
  - f. depositi in istituti del pilastro 3a presso banche o assicurazioni soggetti alla legge del 17 dicembre 2004<sup>4</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
  - g. quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni in relazione con un contratto di locazione esistente;
  - h. beni fondiari a uso proprio e altri beni fondiari di valore stabile.

### **Art. 9** Investimenti per bisogni supplementari

<sup>1</sup> Se la situazione personale dell'interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all'articolo 8, i seguenti investimenti a elevata solvibilità:

- a. fondi obbligazionari in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol<sup>5</sup>, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati, nonché obbligazioni in franchi svizzeri;
- b. fondi azionari in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati, nonché azioni in franchi svizzeri;
- c. fondi o fondi indicizzati negoziati in borsa con investimenti in azioni e obbligazioni in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- d. fondi d'investimento misti in franchi svizzeri, con una quota massima del 25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere, che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- e. assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendite vitalizie e operazioni di capitalizzazione presso assicurazioni che sottostanno alla LSA<sup>6</sup>;
- f. prodotti strutturati di emittenti svizzere in franchi svizzeri che sono quotate in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100 per cento e sono dotate di una garanzia pignoranzia;
- g. beni fondiari;
- h. partecipazioni a società;

<sup>3</sup> RS 951.31

<sup>4</sup> RS 961.01

<sup>5</sup> RS 951.31

<sup>6</sup> RS 961.01

- i. fondi immobiliari di emittenti svizzere in franchi svizzeri, che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- j. investimenti fiduciari in franchi svizzeri;
- k. fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento con custodia fisica dei metalli preziosi.

<sup>2</sup> Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le quote massime seguenti:

- a. azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b-e e nelle partecipazioni in società di cui al capoverso 1 lettera h: 25 per cento;
- b. titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
- c. fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento;
- d. fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera k: 10 per cento.

<sup>3</sup> Se la situazione finanziaria dell'interessato è particolarmente favorevole, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

#### **Art. 10** Conversione in investimenti ammessi

<sup>1</sup> Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell'istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all'interessato dopo tale data devono essere convertiti entro un termine adeguato in investimenti ammessi.

<sup>2</sup> In occasione della conversione occorre tenere conto dell'andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell'interessato.

<sup>3</sup> Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

#### **Art. 11** Contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni

<sup>1</sup> Il mandatario e la banca o l'assicurazione stipulano, a nome dell'interessato, i contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni.

<sup>2</sup> Su richiesta del mandatario o dell'ufficio competente, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito:

- a. alla disponibilità di beni ai sensi dell'articolo 7 capoversi 1 o 3;
- b. ai beni di cui il mandatario può disporre, autonomamente o soltanto con l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, a nome dell'interessato;
- c. ai beni di cui l'interessato può disporre personalmente;
- d. al diritto d'accesso alle cassette di sicurezza.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide se per gli investimenti di cui all'articolo 9 capoverso 1 è necessaria la sua autorizzazione.

<sup>4</sup> Gli investimenti di cui all'articolo 9 capoverso 3 e i contratti di amministrazione patrimoniale relativi agli investimenti di cui all'articolo 11 capoverso 1 necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

<sup>5</sup> L'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca o all'assicurazione interessata.

#### **Art. 12** Giustificativi, informazioni e consultazione

<sup>1</sup> I giustificativi inerenti all'amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell'interessato. Vanno custoditi dal mandatario.

<sup>2</sup> Dal momento dell'assunzione dell'incarico, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca o all'istituto assicurativo informazioni sulla relazione bancaria e sulle assicurazioni dell'interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all'esercizio o alla conclusione dell'incarico, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l'assunzione dell'incarico o successivo alla sua conclusione.

<sup>3</sup> L'autorità di protezione dei minori e degli adulti ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni relative alla relazione bancaria e alle assicurazioni dell'interessato.

<sup>4</sup> Se necessario, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca o dall'assicurazione. A tal fine emana una decisione scritta (art. 448 cpv. 1 CC).

#### **Art. 13** Obbligo di documentazione e diritto d'impartire istruzioni

<sup>1</sup> Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

<sup>2</sup> Nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.

#### **Art. 14** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 luglio 2012<sup>7</sup> sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.

#### **Art. 15** Disposizione transitoria

Fatto salvo l'articolo 10 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all'entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle sue disposizioni devono essere convertiti quanto prima, ma al più tardi entro due anni, in investimenti ammessi.

<sup>7</sup> RU 2012 3947

**Art. 16** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr